



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(Aggiornato al 31 luglio 2026)

1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

Il regime fiscale dei contributi è contemplato agli articoli 8, commi 4, 5 e 6, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Il finanziamento delle forme di previdenza complementare può essere attuato con il versamento di contributi:

1. a carico del lavoratore;
2. a carico del datore di lavoro;
3. a carico di soggetti fiscalmente a carico di altri.

Il tetto di deducibilità è fissato nella misura di euro 5.300 (artt. 8, comma 4, del Decreto, e 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del Decreto). I versamenti effettuati dal datore di lavoro concorrono a formare il plafond di deducibilità in capo al lavoratore.

I vantaggi fiscali del versamento dei contributi:

- la deducibilità dei contributi versati da e a favore di familiari fiscalmente a carico: si deducono in primo luogo dal reddito del soggetto fiscalmente a carico fino a capienza e per quanto residua dal reddito del contribuente che ha sostenuto l'onere (comma 5, art. 8 DLgs 252/05);
- regime di particolare favore per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del Decreto: per tali lavoratori e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.300,00 per un importo pari alla differenza fra euro 26.500 ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo comunque non superiore ad euro 2.650 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni;

Si segnala che per gli aderenti inizialmente iscritti a un Fondo Pensione in qualità di familiare a carico, i cinque anni di adesione alle forme di previdenza complementare utili ai fini del calcolo del **maggior limite di deduzione** applicabile ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2007 vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di "prima occupazione". Ovvero il *plafond* di deducibilità previsto dal sesto comma dell'art. 8 del d.lgs. 252/2005 va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall'anno di prima occupazione in cui l'aderente risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare, non rilevando che l'iscrizione alla previdenza complementare sia precedente.

- facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione, alla perdita dei requisiti di partecipazione o al raggiungimento dell'età pensionabile;

Fondo Nazionale Pensione a favore dei Lavoratori del settore dell'Igiene Ambientale e dei settori affini

00192 Roma – Lungotevere Michelangelo, 9 - fondopreviambiente@pec.it

Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 88

- il comma 8 dell'art. 11 del Decreto disciplina il reintegro delle anticipazioni conseguite, e volto a ricostruire la posizione individuale antecedente alla percezione della anticipazione. I contributi destinati al reintegro della posizione individuale sono deducibili per la parte non eccedente il massimale di euro 5.300,00 mentre per l'eccedenza verrà riconosciuto un credito d'imposta, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipo e proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. È possibile beneficiare del credito d'imposta solo sulle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Il Decreto ha disciplinato, all'art. 23, comma 7 bis, la devoluzione al fondo pensione del TFR maturato in azienda al 31/12/2006 prima dell'iscrizione al fondo stesso. Tale previsione è stata oggetto di chiarimenti da parte delle Circolari dell'Agenzia delle Entrate, 70/E/2007 e 1/E/2008. In particolare, è stato specificato che il versamento al fondo pensione delle quote di TFR pregresso avviene in neutralità d'imposta (cioè senza applicazione di imposta) in base all'art. 19, comma 4, del Tuir, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. Il TFR pregresso maturato fino al 31/12/2006 e trasferito al fondo pensione in una data successiva concorrerà a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

Il conferimento al fondo pensione del TFR pregresso avviene per effetto di un accordo scritto tra il lavoratore e il datore di lavoro.

È opportuno infine sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al fondo pensione.

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

2. FASE DI ACCUMULO: regime fiscale del fondo pensione

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB).

b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE.

Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

L'aderente ha quindi il compito e l'onere di fornire attestazione valida al fondo pensione per poter accedere a tale agevolazione.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni

Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al

fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti e dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 o nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da "investimenti qualificati" o da PIR .

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Si precisa che la tassazione applicata alle varie forme di liquidazioni risponde al principio del pro-rata temporis, pertanto il regime fiscale che si descrive nei paragrafi successivi riguarda il montante maturato post gennaio 2007. Per la tassazione applicata ai montanti maturati precedentemente a quella data trova applicazione il regime fiscale previgente.

Per tutte le forme di liquidazioni soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento che viene ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo fino ad un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%) si considerino le precisazioni che seguono.

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta dal 15 al 9%, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Prestazioni in forma periodica (rendita vitalizia)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma periodica è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)¹.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

¹ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Prestazioni pensionistiche

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche **Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili** erogate in forma periodica secondo le modalità indicate dal Fondo sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). Per tutte le specifiche relative ai comparti e alle spese sostenute per i montanti ancora in gestione del fondo si rimanda a quanto indicato in Nota Informativa.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)².

FASE DI ACCUMULO

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Riscatti

Sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate:

→ a titolo di riscatto parziale della posizione individuale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;

→ a titolo di riscatto totale della posizione individuale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di

² Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

→ a titolo di riscatto della posizione individuale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

RITA (rendita integrativa temporanea anticipata di cui all'art.11, comma 4, d.lgs 252/2005)

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)³. La RITA è l'unica forma di prestazione che non segue il criterio del pro-rata temporis trovando applicazione la tassazione agevolata appena descritta anche per il montante maturato ante 1 gennaio 2007.

L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 2.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

4. FASE PROPEDEUTICA: Comunicazioni degli aderenti

Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione, mediante il caricamento della richiesta nella propria area riservata, l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I

³ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Contributi reintegratori con effetto fiscale

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Modulo: Modulo per reintegro anticipazione

Contributi da premio di risultato

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Tali contributi sono versati dal datore di lavoro con indicazione in apposita distinta e sono riportati nella Certificazione unica